

Commissione di Istruttoria Veloce (CIV) *Procedura Interna ai sensi del D.M. n. 644/2012*

Sommario

1 - Brevi cenni sulla normativa di riferimento	1
2 - Caratteristica della CIV	1
3 - Definizioni di “sconfinamento” e di “saldo disponibile”	2
4 - Criteri applicativi	3
5 - Calcolo della Commissione di Istruttoria Veloce	3
6 - Esenzioni, Limiti e Franchigie	3
7 - Determinazione dei costi dell’Istruttoria Veloce	4

1 - Brevi cenni sulla normativa di riferimento

L’art. 6 bis del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha introdotto l’art. 117 *bis* all’interno del titolo VI del decreto legislativo del 1 settembre 1993 n. 385 (Testo Unico Bancario - TUB), rubricato “*Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti*”. Tale articolo, al comma 2, prevede che “*a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido*” la banca possa prevedere “*quali unici oneri a carico del cliente una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull’ammontare dello sconfinamento*”.

La legge di conversione 18 maggio 2012 n. 62 del Decreto Legge 24 marzo 2012 n. 29, ha introdotto ulteriori specifiche all’art. 117-*bis*. In particolare, all’art. 1 comma 1-ter dispone che: “*la commissione di cui al comma 2 dell’articolo 117-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non si applica alle famiglie consumatrici titolari di conto corrente, nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi*”.

Successivamente il Ministro dell’Economia e delle Finanze, in qualità di Presidente del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR), ha emanato il Decreto n. 644 del 30 giugno 2012 che, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. lgs.385/1993 – Testo Unico Bancario (TUB) – ha dato attuazione alle disposizioni dell’art. 117–bis del TUB, chiarendo l’ambito applicativo della normativa e determinando i criteri di applicazione della CIV. Il citato Decreto n. 644/12 stabilisce che l’intermediario adotti una procedura interna, adeguatamente formalizzata, che individui i casi in cui l’istruttoria veloce svolta diventa presupposto per l’applicazione della CIV, motivando anche i costi di tale istruttoria.

Pertanto, in ottemperanza a quanto previsto dal Legislatore, con il presente documento vengono formalizzati i casi in cui la banca effettua l’istruttoria veloce ed applica la CIV, con i relativi costi. Il documento recepisce altresì le indicazioni della Banca d’Italia di cui alla Delibera n.286/2018 avente ad oggetto la “Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti. Orientamenti di Vigilanza”.

2 - Caratteristica della CIV

Il Decreto n. 644 del 30 giugno 2012 ha definito le caratteristiche della Commissione di Istruttoria Veloce nei seguenti termini:

a) è determinata, per ciascun contratto, in misura fissa ed espressa in valore assoluto. Gli intermediari possono applicare commissioni di importo diverso a contratti diversi, anche a seconda della tipologia di clientela. Nei contratti con soggetti diversi dai consumatori possono essere applicate, nello stesso contratto, commissioni differenziate a seconda dell'importo di sconfinamento, se questo è superiore € 5.000; non possono essere previsti più di tre scaglioni di importo;

b) non eccede i costi mediamente sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria veloce e a questa direttamente connessi;

c) è applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente;

d) è applicata solo quando vi è sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata.

Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta non sono applicati né la CIV né il tasso di interesse previsto per gli utilizzi in assenza di affidamento o extra fido.

La norma ha indicato anche i casi in cui la Commissione di Istruttoria Veloce non è dovuta:

a) nei rapporti con i Consumatori quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- il saldo passivo complessivo in assenza di fido o l'ammontare degli utilizzi extra fido – anche se derivante da più addebiti – è inferiore o pari ad € 500;
- lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi.
Il consumatore beneficia di tale esenzione per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri in cui si compone l'anno solare (punto già previsto dalla citata legge di conversione 18 maggio 2012 n. 62);

b) lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore dell'intermediario;

c) lo sconfinamento non ha avuto luogo perché l'intermediario non vi ha acconsentito.

3 - Definizioni di "sconfinamento" e di "saldo disponibile"

Viene definito "sconfinamento":

- la somma di denaro utilizzata dal cliente, o comunque addebitatagli, in eccedenza rispetto all'affidamento accordato ("utilizzo extrafido" o "sconfino");
- la somma di denaro utilizzata dal cliente, o comunque addebitatagli, in mancanza di un affidamento, in eccedenza al saldo del conto corrente ("sconfinamento in assenza di fido" o "scoperto").

Il Decreto n. 644/2012 stabilisce che la CIV "è applicata solo quando vi è sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata". Si rende pertanto necessario fornire una definizione puntuale di tale saldo.

Ad ogni accredito o addebito, la Banca assegna due tipologie di date:

- la data contabile che rappresenta il momento in cui viene eseguita la registrazione dell'operazione;
- la data valuta che è la data da cui decorrono gli interessi sull'importo dell'operazione.

A partire da queste viene calcolata una "data disponibilità" che, nella maggioranza delle operazioni viene a coincidere con la data contabile; la data disponibile indica il giorno a partire dal quale la somma accreditata può essere effettivamente utilizzata (saldo disponibile).

Al fine di rendere maggiormente trasparente l'applicazione della Commissione di Istruttoria Veloce, il ns. Istituto ha stabilito che la stessa possa essere applicata solo in caso di sconfinamento del saldo disponibile di fine giornata con contestuale presenza del saldo liquido sconfinato.

4 - Criteri applicativi

In premessa si precisa che gli sconfinamenti non devono caratterizzare l'andamento del rapporto creditizio e che devono necessariamente presentare le peculiarità della temporaneità e dell'occasionalità, nonché essere relativi a rapporti con andamento regolare, nel senso da far ritenere che rientrino puntualmente. Nell'uso degli sconfini deve essere osservato un obbligatorio contenimento al minimo degli importi e delle frequenze.

Il valore della Commissione di Istruttoria Veloce viene differenziato per ciascuna Linea di Credito e per ciascun Conto Corrente. Ciò vuol dire che sullo stesso cliente si possono avere valori differenziati di CIV per rapporto, sia di Linea di Credito che di Conto Corrente.

A fronte dell'utilizzo da parte del correntista, o comunque di addebito, di somme in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente non affidato (scoperto) o rispetto al limite degli affidamenti concessi (sconfinamento), la banca svolge un'attività di Istruttoria Veloce volta ad accertare il merito creditizio del cliente e gli eventuali rischi che la posizione potrebbe assumere a seguito dell'ulteriore addebito.

Condizione necessaria per l'applicazione della suddetta commissione è lo svolgimento dell'Istruttoria Veloce sullo Sconfinamento, che rappresenta la registrazione di un evento di sconfinamento e delle attività messe in atto dalla Banca per approvarlo.

Non sono pertanto compresi i casi in cui non viene svolta alcuna attività istruttoria perché l'addebito non è oggetto di valutazione preventiva da parte della Banca in quanto non può essere rifiutato (ad esempio: addebito insoluti, addebito utilizzo carte di credito a rischio banca).

Anche le cosiddette "partite prenotate" non concorrono a determinare il saldo disponibile rilevante ai fini dell'applicazione della CIV.

A prescindere dal perfezionamento di un'attività istruttoria, la CIV non viene comunque applicata qualora lo sconfinamento abbia avuto luogo per effettuare un pagamento a favore dell'intermediario (ad esempio: addebito commissioni, canoni, competenze ed interessi; pagamento rata mutuo erogato dallo stesso intermediario)

5 - Calcolo della Commissione di Istruttoria Veloce

La commissione è espressa da un importo da applicarsi ogni giorno in cui si siano concluse operazioni soggette a Istruttoria Veloce, al termine del quale (più precisamente, alla chiusura contabile), il conto corrente manifesti lo stato di sconfinamento 'cliente' umentato rispetto a quello di inizio giornata.

La verifica dell'entità dello sconfinamento è eseguita sui valori di 'disponibilità cliente' risultanti al consolidamento della giornata contabile, rettificati per aggiunta di tutte le registrazioni in addebito esenti.

L'effetto pratico di tale prassi è quella di affrancare le Istruttorie Veloci che, per quanto realistiche al momento dell'inesco, sono state invalidate da eventi successivi (operazioni di accredito o perfezionamenti di una linea di credito) eseguiti nella medesima giornata.

L'importo della commissione da addebitare al cliente dipende dal rapporto su cui si è generato lo sconfinamento oppure lo scoperto.

Quando il procedimento riguarda lo sconfinamento, l'importo della commissione e le soglie di applicazione sono desunti dal rapporto di apertura di credito sconfinato; tale rapporto viene individuato sulla base della priorità attribuita dal sistema nell'applicazione delle fasce di affidamento per il calcolo degli interessi debitori.

Invece, per lo scoperto, gli stessi importi sono desunti dal rapporto di conto corrente.

6 - Esenzioni, Limiti e Franchigie

Ai sensi dell'articolo 4 comma 6 lett. a) del Decreto MEF n. 644/2012, per i clienti consumatori, la CIV non è dovuta per sconfini inferiori o pari a 500 €, di durata non superiore a 7 giorni di calendario consecutivi e per un massimo di una volta per ciascun trimestre.

Al riguardo, si precisa che al venir meno di una delle condizioni ivi previste (superamento dei 7 giorni di durata continuativa dello sconfinamento o superamento dei 500,00 € di sconfinamento), viene applicata una sola commissione, indipendentemente dal numero di istruttorie svolte in precedenza, prima del decadere delle condizioni suddette.

Pertanto, viene rilevata esclusivamente la commissione relativa:

- all'ultima istruttoria svolta nei 7 giorni del periodo di franchigia;
- all'istruttoria svolta per effetto del superamento della soglia dei 500,00 €.

La banca ha stabilito inoltre che:

- per i consumatori, la commissione si applichi per ogni operazione di importo superiore a 100 € che genera uno sconfinamento di saldo disponibile rispetto al giorno precedente di oltre 100 € con un importo massimo addebitabile per trimestre di € 300 (fermo restando il limite rappresentato dalla soglia usura tempo per tempo vigente);
- per i non consumatori, la commissione si applichi per ogni operazione di importo superiore a 100 € che genera uno sconfinamento di saldo disponibile di oltre 200 € rispetto al giorno precedente, con un importo massimo addebitabile per trimestre di € 1.200 (fermo restando il limite rappresentato dalla soglia usura tempo per tempo vigente).

La CIV, calcolata con i criteri sopra descritti, viene periodicamente rendicontata ed addebitata ai Clienti in occasione della liquidazione del conto corrente.

7 - Determinazione dei costi dell'Istruttoria Veloce

La fase di istruttoria ordinaria è, come noto, finalizzata ad una valutazione del merito creditizio del cliente per la definizione della più opportuna proposta di affidamento basata su un'adeguata remunerazione del rischio assunto.

Nella valutazione di un'autorizzazione allo sconfinamento – in relazione alle urgenti necessità di disponibilità economica della clientela che comportano utilizzi in eccesso rispetto alle disponibilità esistenti in conto - viene effettuata una attività di istruttoria limitata ad un esame sommario della complessiva esposizione del cliente (Istruttoria Veloce). Si procede alla consultazione di basi dati informative interne (ad esempio: pratica di fido, dati di lavoro, analisi dei flussi finanziari pregressi, rating, movimentazione conto, precedenti insoluti) e, se del caso, esterne (quali: Cerved/Crif, visure protesti, visure ipo-catastali, archivi camerali, Centrale Rischi), anche contattando il cliente telefonicamente o a mezzo mail al fine di raccogliere ulteriori informazioni utili ad approfondire le motivazioni dello sconfinamento.

La banca sostiene quindi dei costi imputabili sia alle spese vive sostenute per le interrogazioni, le stampe e le telefonate, sia al tempo impiegato dal personale dipendente per esaminare e valutare le risultanze emerse. In particolare, la quantificazione del tempo di lavoro dedicato all'analisi preventiva della posizione - finalizzata all'eventuale autorizzazione dello sconfinamento - ed i relativi costi, risultano diversificati in relazione all'entità degli sconfinamenti, alla categoria di appartenenza della clientela ed al ruolo professionale dei soggetti coinvolti.

Ciò posto, per i "non consumatori", la commissione sarà applicata per scaglioni di importo, tenuto conto che per tale tipologia di clientela l'esame della valutazione creditizia necessaria al rilascio dell'autorizzazione allo sconfinamento richiede istruttorie più onerose e complesse che coinvolgono livelli autorizzativi più elevati.

Tutti gli sconfinamenti sono registrati nelle procedure informatiche, in modo da tracciare l'operazione, evidenziare la figura aziendale autorizzativa, delimitare i termini dell'operazione e la motivazione.

Gli importi della commissione di istruttoria veloce, definiti per consumatori e non consumatori e riportati sui relativi Fogli Informativi, sono coerenti con i costi mediamente sostenuti dalla Banca per svolgere tale attività.